MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022–2024 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022 di "*Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 84 del 21 febbraio 2022, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2022 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'articolo 19, riguardante "*Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario*", che disciplina la possibilità, attribuita ai datori di lavoro, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario secondo specifiche modalità, e l'articolo 21 riguardante "*Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che*

hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso" che concerne le modalità con cui i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che hanno in corso un assegno di solidarietà, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19;

VISTO il comma 5 del predetto articolo 19 il quale stabilisce che l'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che il trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS;

TENUTO CONTO che, per l'intervento disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è previsto che l'INPS provveda al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e che, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prenda in considerazione ulteriori domande;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTI i commi 10 dell'articolo 19 e 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in base ai quali alla copertura degli oneri previsti dagli articoli 19, commi 1-5, e 21 si provvede ai sensi dell'articolo 126 del medesimo decreto-legge il quale, al comma 9, prevede che le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure ivi prescritte sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo, disposizione confermata anche dall'articolo 265, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, in particolare, l'articolo 12;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 300;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e, in particolare, gli articoli 7 e 8;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'articolo 50-*bis*;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante "*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e, in particolare, l'articolo 11, commi 1 e 2;

VISTA la nota di questa Direzione Generale prot. n. 40/11583 del 2 novembre 2022, con la quale è stato chiesto all'INPS di comunicare gli oneri accertati fino al 31 ottobre 2022 per le varie misure di competenza contabile della stessa, e, in particolare, di comunicare anche la quantificazione del fabbisogno ulteriore, stimato al 31 dicembre 2022, in riferimento agli interventi previsti per fronteggiare l'emergenza COVID-19;

VISTA la richiesta di rimborso degli oneri, comprensivi della contribuzione figurativa, rilevati dall'INPS al 31 ottobre 2022, e stimati al 31 dicembre 2022, pervenuta con nota prot. n. 18302 del 10 novembre 2022 e

successiva nota integrativa e rettificativa prot. n. 19080 del 23 novembre 2022, già trasmesse entrambe all'Ufficio Centrale di Bilancio con messaggio di posta elettronica certificata prot. n. 40/12237 del 24 novembre 2022;

CONSIDERATA, in particolare, la parte contenente la rilevazione degli oneri sostenuti dall'INPS per gli interventi di cui alla sopra richiamata normativa, al 31 ottobre 2022, comprensiva della stima al 31 dicembre 2022, nella misura complessiva di € 302.900.000,00 di cui € 77.900.000,00 gravanti sul piano di gestione 1 ed € 225.000.000,00 gravanti sul piano di gestione 2 del capitolo di bilancio 2319;

VISTO il decreto direttoriale n. 40/411 del 29 dicembre 2021, con cui è stato disposto, in particolare, l'impegno di spesa n. 5578 – clausola 1, sul capitolo di bilancio 2319, della somma di € 1.250.748.169,00 in favore dell'INPS, per l'assegno ordinario ai lavoratori dipendenti su tutto il territorio nazionale per l'emergenza COVID-19, ai sensi dell'articolo 19, commi 1-5, e dell'articolo 21, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il DMC n. 218 del 12 dicembre 2022, con cui è stata eseguita una variazione di sola cassa ai sensi dell'articolo 33, comma 4-*quinquies*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, avendo acquisito il preventivo assenso da parte dell'Ispettorato Generale del Bilancio in data 2 dicembre 2022;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al trasferimento all'INPS, dell'importo complessivo di € 302.900.000,00 a carico dello Stato, a valere sul capitolo 2319, a copertura degli oneri, comprensivi della contribuzione figurativa, sostenuti al 31 ottobre 2022, e stimati al 31 dicembre 2022, dall'Istituto previdenziale, per le finalità previste dalla normativa sopra richiamata,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per quanto esposto nelle premesse, viene disposto il trasferimento dell'importo complessivo di **€ 302.900.000,00** (trecentoduemilioninovecentomila/00) in favore dell'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – a copertura degli oneri, comprensivi della contribuzione figurativa, sostenuti al 31 ottobre 2022, e stimati al 31 dicembre 2022, dall'Istituto previdenziale, ai sensi della normativa sopra richiamata, così ripartito:

Piano di gestione	Importo in cifre €
1	77.900.000,00
2	225.000.000,00
TOTALE	**302.900.000,00**

ARTICOLO 2

Detta spesa graverà sul capitolo 2319 - Missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione 2: Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 3

L'importo di € 77.900.000,00 verrà impegnato e contestualmente trasferito a valere sulle risorse di provenienza dell'esercizio finanziario 2021 (PG 01).

L'importo di € 225.000.000,00 graverà sulla clausola n. 1 del decreto direttoriale d'impegno n. 5578 del

29 dicembre 2021 (PG 02).

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Il Direttore Generale
Agnese De Luca

Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO
La Dirigente
Anna Bellobuono

FG

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni.